



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2810 del 2014, proposto da:

Gerolamo Taccogna, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Cocchi, Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, v.le Parioli, 180;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Jacopo Bercelli;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/D1 "diritto amministrativo".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt.55 e 57 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Osservato ad un primo e sommario esame che il ricorso appare provvisto dei necessari profili di fondatezza, atteso che il contrasto tra tre giudizi individuali di idoneità e due giudizi individuali di non idoneità in seno alla Commissione non sembra raggiungere un adeguato grado di sintesi nel giudizio finale complessivo di non idoneità;

Ritenuto pertanto necessario un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare presentata dal ricorrente e per l'effetto sospende l'efficacia dell'atto impugnato, ai fini del riesame, nei modi e termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti.

L'ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)